

(63)

926/15 Sentenza
 n. 4629/13 R.G.
 n. 1660/15 Rep.
 OGGETTO OPP. Q
 D.L. n. 1030/13

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

in persona del Giudice di Pace Avv. Cristiana Cristiani, ha pronunciato la seguente
 SENTENZA

Nella causa R.G. 4629/13 promossa da:

() rappresentata e difesa dall'Avv. , ed elettivamente domiciliata nello studio dello stesso in Perugia, via Del Sole come da delega a margine dell'atto di citazione- OPPONENTE

CONTRO

() rappresentata e difesa dall'Avv. i elettivamente domiciliata presso il suo studio Perugia- Ponte San Giovanni, via () come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta - OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da atti introduttivi del giudizio le cui conclusioni si intendono integralmente riportate e da verbale di udienza del 22 aprile 2015

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Nel premettere che la presente sentenza viene redatta in conformità del canone normativo dettato dall'art. 132, 2° co. n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che a seguito dell'entrata in vigore della legge 18/06/2009 n. 69 hanno disposto in generale che la motivazione della decisione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi anche su precedenti conformi, si rileva ed osserva quanto segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato la [OPPONENTE] Sri proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1030/1, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.808,36 in favore della [OPPOSTA]


Asseriva parte opponente di aver acquistato dalla [OPPOSTA] alcuni materiali, tra cui delle soglie in travertino per un cantiere in un condominio sito in Marsciano, Via Don Minzoni che tuttavia al termine del montaggio risultavano rovinate. In data 15 ottobre 2012 la [OPPONENTE] inviava alla [OPPOSTA] missiva con la quale denunciava i riscontrati vizi.

Successivamente la [OPPONENTE] comunicava che avrebbe sospeso i pagamenti sino alla definizione della questione in considerazione dei gravi vizi denunciati e della perdita economica subita, visto che il Condominio aveva deciso di non svincolare la garanzia per un importo pari ad € 8.000,00.

Parte attrice chiedeva, pertanto, in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, accertata l'inadempienza contrattuale della opposta, la compensazione con il danno subito fino a concorrenza del residuo credito vantato dalla società opposta.

All'udienza del 25 settembre 2013 si costituiva in giudizio la [OPPOSTA] che riportandosi alla propria comparsa difensiva chiedeva concedersi in via preliminare la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nonché il rigetto delle domande avanzate dalla opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che per tardività della denuncia degli asseriti vizi.

Il Giudice di Pace, alla luce della documentazione prodotta riteneva di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1030/13 e rinviava ex art. 320 c.p.c.



Ammessi i mezzi di prova richiesti si procedeva all'escussione dei testi e all'interrogatorio formale del _____.

All'udienza del 22 aprile 2015, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

Oggetto della presente controversia è la fornitura di materiale effettuata dalla [OPPOSTA] alla società [OPPOSANTE] e da questa non pagata per difetti nel materiale acquistato.

Assumeva infatti l'opponente, senza contestare la sussistenza del titolo azionato *ex adverso* e la quantificazione del corrispettivo (peraltro risultanti *per tabulas*) che alcuni beni consegnati in un cantiere in un condominio di Marsciano (nello specifico n.6 soglie in travertino) erano risultati difettosi e rovinati a seguito de loro montaggio.

All'eccezione mossa dall'opponente la [OPPOSTA] eccepiva invece l'intervenuta decadenza per tardività della denuncia dei vizi riscontrati.

La disciplina dei vizi, disciplinata dall'art. 1490 c.c., prevede che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Qualora i beni risultano difettosi l'acquirente, per non perdere la garanzia, deve denunciare al venditore i difetti entro otto giorni dalla loro scoperta.

Nel caso di specie la merce è stata consegnata dalla società opposta in tre momenti diversi: il 6 marzo, il 19 marzo ed il 16 aprile/2012 (come da fatture e bolle di accompagnamento prodotte in atti).

In data 13.10.2012 durante il sopralluogo in cantiere effettuato alla presenza di un rappresentante della [OPPOSANTE], del direttore dei lavori e dell'amministratore del condominio sig. _____, le parti evidenziavano la presenza di vizi e difetti nel materiale montato; difetti che la [OPPOSANTE] appena due giorni dopo il sopralluogo (15.10.2012) provvedeva a mezzo missiva a denunciare alla [OPPOSTA].


Dagli atti in causa non emerge in alcun modo la data precisa in cui sono state montate le soglie difettose. Il _____, direttore dei lavori del Condominio, riferiva che "a causa di lavori in corso nel condominio le soglie venivano montate tempo dopo il loro acquisto e che le stesse venivano montate man mano".

Ne deriva che risulta verosimile che il montaggio delle soglie può essere avvenuto anche a distanza di tempo dalla consegna e che solo a seguito dell'effettuato sopralluogo è stata rilevata la presenza dei difetti nelle soglie montate.

Detto ciò, in assenza di termini certi relativi al montaggio, si ritiene tempestiva la denuncia avvenuta in quanto intervenuta negli otto giorni dalla avvenuta scoperta, così come richiesto dal legislatore.

Entrando nel merito, occorre preliminarmente ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emaneazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Il Giudice, pertanto, dovrà valutare l'*an* ed il *quantum*, della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha istaurato il procedimento mediante richiesta di emissione di decreto monitorio, e l'opponente si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero il credito incombe in capo all'opposto mentre spetterà all'opponente dimostrare i fatti modificativi, estintivi, o impeditivi dell'altrui pretesa.

In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleggi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa



inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di una obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene [Cass. Civ. 20110/2013].

Parte opponente ha provato, sia attraverso prove documentali che testimoniali che le 6 soglie fornite presentavano vizi del materiale: sbeccature, porosità/ cavità oltre la normale tolleranza, spaccature, lesioni e filature delle lastre (relazione tecnica del geom. Il CTP riferiva, inoltre che " le lesioni erano riconoscibili e tra l'altro il colore dello stucco in molte parti non era adeguato al colore del travertino"; il direttore dei lavori nominato dal Condominio dichiarava che " in data 13 ottobre, dopo il montaggio delle soglie veniva effettuato un sopralluogo da cui emergeva che le sei soglie risultavano rovinate"

Nessuna prova è stata fornita da parte opposta circa la conformità della merce fornita. L'unico teste di parte opposta escusso, / a, si è limitata a confermare le date di consegna del materiale (non contestate), il tardivo pagamento di un assegno (dal 23.05. al 24.05) e la disponibilità della [OPPOSTA] di consegnare alla [OPPOSIZIONE] altro materiale per non intralciare le consegne nei cantieri.

Nessuna prova viene fornita relativamente alla conformità del materiale venduto e al fatto che lo stesso sia stato consegnato integro e idoneo all'uso al quale era destinato.

Quanto alla somma di € 315,11, relativa agli oneri da tardivo pagamento di assegno, va detto che in base alla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (Legge n.386/90; D.Lgs n.507/99; D.M Giustizia n.458/01) in caso di emissione di assegno senza provvista l'illecito si perfeziona alla presentazione dell'assegno effettuata nei termini di legge, la banca quindi provvede a comunicare alla banca negoziatrice il mancato pagamento chiedendo l'invio materiale dell'assegno. Ricevuto l'assegno la banca dopo i dovuti controlli deve verificare se sul conto sono stati costituiti fondi sufficienti per il pagamento tardivo dell'importo facciale dell'assegno più i previsti oneri accessori, e dopo autorizzazione da parte del correntista, provvede al pagamento dell'intera somma, comprensiva degli oneri pari al 10% dell'importo. Se sul conto non vi sono fondi sufficienti a coprire le spese degli oneri accessori, la banca provvede ad addebitare il conto ed a riconoscere l'importo facciale alla banca negoziatrice in favore del cedente all'incasso, restituendo nel contempo l'assegno alla negoziatrice stessa con l'annotazione attestante il mancato pagamento degli oneri accessori.


Solo la documentazione attestante tale procedura avrebbe consentito a questo giudice di dichiarare dovuta la somma richiesta dalla opposta, pari ad € 315,11, in assenza della stessa la domanda non può essere accolta. Va rilevato, infatti che la copia dell'assegno prodotto in atti non presenta alcuna annotazione, quanto al documento n.4 (movimenti contabili del conto corrente del) risulta che la richiesta somma sia stata accreditata e non addebitata a parte opposta.

Alla luce di quanto esposto e motivato l'opposizione va accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1030/13;
- condanna la [OPPOSTA] a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge.



La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Perugia li 7.10.2015

Il Cancelliere
(Fabiola Palomba)

Il Giudice di Pace
Avv. Cristiana Cristiani

GIUDICE DI PACE DI PERUGIA
DEPOSITARIO IN CANCELLERIA
14 OTT. 2015
IL CANCELLIERE
(Fabiola Palomba)